



Comune di Castellina in Chianti

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER
"EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E
PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E
SANITARIE".**

approvato con deliberazione del C.C. n. in data

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità	pag. 3
Art.2 – Definizione dei soggetti destinatari	pag. 3
Art.3 – Indirizzi annuali	pag. 4
Art. 4 – Determinazione degli importi introitati e percentuali attribuite	pag. 4
Art.5 - Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo	pag. 5
Art.6 - Avviso Pubblico per l'ammissione ai contributi	pag. 6
Art.7 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione	pag. 6
Art.8 - Criteri per l'assegnazione dei contributi	pag. 8
Art. 9 - Procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi	pag. 9
Art. 10 - Termini e inadempienze	pag. 9
Art. 11 - Disposizioni transitorie	pag. 10
Art. 12 - Entrata in vigore	pag. 10

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. L'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie è attualmente disciplinata dall'art. 184, comma 4, della L.R. Toscana n. 65/2014, con cui si dispone la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori determinando altresì i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi.
2. La L.R. n. 65/2014, all'art.62 comma 5, definisce le "opere di urbanizzazione secondaria"; l'art. 250 della L.R. 65/2014 prevede che fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla L.R. 1/2005;
3. La Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
4. La Regione Toscana:
 - già con l'art. 14 la L.R. n.41/1984, (così come sostituito dall'art.19 della ex L.R. n.52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n.43/2003), attribuiva al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai Comuni, disponendo, altresì, che, fino all'entrata in vigore dell'atto di cui sopra, i Comuni provvedessero in via provvisoria con deliberazione del Consiglio alle determinazioni relative all'uso delle somme stesse sulla base di proposte formulate dai soggetti interessati;
 - in ossequio a tale norma, il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri, dapprima con la D.C.R. n.225/1987 ed, in seguito, con la D.C.R. n.84/1989;
 - con D.G.R. n.767/2000, all'art. 19, la Regione Toscana disponeva che: "pur essendo stata abrogata la L.R. n.41/84, e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n.84/1989";
 - con D.G.R. n. 1323/2003 la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di oneri di urbanizzazione con la modifica delle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%;
 - con D.G.R. n.904 del 19/10/2009, la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
 - ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato al riguardo.
5. Il Comune di Castellina in Chianti riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali, alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati già all'art.4, comma 2 della Legge 847/64, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano.
6. Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione delle somme introitate, relative agli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al DPR n. 380/2001 e LR Toscana n. 65/2014, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi a valere sulle predette somme, per la realizzazione di opere su immobili destinati a "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi" e per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" ai sensi dell'art. 184, comma 4° della medesima L.R. n. 65/2014.
7. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate, annualmente accertate dal Comune di Castellina in Chianti, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti come sopra specificate.

Art. 2 – Definizione dei soggetti destinatari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie" individuati tenendo conto delle definizioni dell'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:

a) 1. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi (o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare). Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso;

b) Per "Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze, attrezzature destinati alle attività civiche sociali, culturali, ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con questi (o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare) riferiti agli Enti o alle Associazioni a tali fini costituite, dotate di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrati (tutti i soggetti operanti nel "Terzo Settore" ed esercitanti le attività comprese nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

2. Gli Enti o le Associazioni di cui trattasi dovranno essere iscritti all'Albo delle Associazioni e/o all'Albo del Volontariato, e/o all'anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

3. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul territorio negli specifici settori di attività, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 7.

4. Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

5. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

Art. 3 – Indirizzi annuali

1. Ogni anno, con specifica deliberazione, la Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base del rendiconto comunicato dal Servizio preposto in ordine alle somme introitate nell'esercizio precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, può finanziare l'importo dei contributi da concedere entro i limiti percentuali di cui all'art. 4.

2. Con la stessa deliberazione, la Giunta può decidere di destinare la quota di oneri stanziata a bilancio destinata a contributo, anche solo ad una delle categorie dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento.

3. Nel caso di mancata presentazione di domande di contributo oppure nel caso in cui le somme stanziate non risultassero assegnate per mancanza di domande o venissero revocate per l'inadempienza ai sensi del presente regolamento oppure fossero oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari, queste ultime rientrano nelle disponibilità di bilancio dell'Ente per essere poi accantonate per aumentare la disponibilità degli stanziamenti dell'anno successivo per le finalità del presente regolamento. Il Responsabile del Servizio competente, a tale riguardo, provvederà a dare apposita comunicazione alla Giunta.

4. E', infine, facoltà dell'Amministrazione destinare le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione secondaria, anche diverse da quelle di cui all'art. 5, da realizzarsi direttamente a cura del Comune. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione Comunale darà conto di tale opzione con deliberazione della G.C. e non si darà pertanto corso alla pubblicazione di alcun avviso pubblico per l'accesso ai contributi in oggetto.

Art. 4 – Determinazione degli importi introitati e percentuali attribuite

1. Con il bilancio preventivo di ciascun esercizio sono istituiti gli appositi capitoli di spesa, con stanziamento pari alle entrate effettivamente introitate a titolo di urbanizzazione secondaria nell'esercizio precedente e derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto che sulla base di quanto stabilito dalla Tabella A/5 ("Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria") allegata alla L.R. 1/2005:

- Per gli " Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi", in funzione delle particolari finalità cui sono destinate le opere, la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, è stabilita la quota massima del 10,00% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.
- Per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie", la cui realizzazione compete ordinariamente sia al Comune che a soggetti diversi, è stabilita la quota massima del 9,00% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

2. La Giunta Comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale ha facoltà di destinare la quota di oneri stanziata anche solo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 punto 1 lettere a) e b) di cui sopra.

Art. 5 – Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo

1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio per immobili ubicati nel territorio comunale:

- a) manutenzione straordinaria (sono, pertanto, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria);
- b) adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche;
- c) ristrutturazione;
- d) restauro e risanamento conservativo;
- e) ampliamento;
- f) sostituzione;
- g) nuove edificazioni funzionali all'esercizio delle attività.

2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune di Castellina in Chianti.

3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ed eseguite con regolare titolo abilitativo. Per le opere sottoposte a C.I.L.A. dovrà essere necessariamente prodotta apposita asseverazione attestante la legittimità dell'unità immobiliare su cui è previsto l'intervento al pari di quanto previsto dalla normativa per le S.C.I.A. e i Permessi di Costruire.

4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare pratica edilizia. Resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei rispettivi procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

5. Potranno essere ammesse a contributo sia opere in corso di realizzazione o già concluse. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, attrezzature d'ufficio, per attrezzature aventi carattere provvisoriale, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio. Non sono altresì finanziabili le spese per l'acquisto di mobili e quelle relative a notule professionali.

6. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

7. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.

8. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo, ai sensi del presente regolamento, per non più del **80% (ottanta per cento)** dell'importo totale dei lavori come risultante da

computo metrico allegato alla domanda. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute, e debitamente documentate, come specificato al seguente art. 8, non potrà essere erogato più del 80% (ottanta per cento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a tal fine già accantonate.

9. Per gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche è possibile presentare richiesta di contribuzione, ai sensi del presente regolamento, per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 80% (ottanta per cento). Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, nonché il titolo e le finalità delle stesse.

10. Può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi edilizi che hanno già usufruito di contributo fino al secondo anno successivo a quello di attribuzione in caso di opere realizzate per stralci funzionali a valere su diverse tipologie di intervento, compatibilmente alle disponibilità di bilancio per le annualità successive a quello di prima erogazione.

11. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui al precedente comma 8, (80%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali.

Art. 6 – Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi

1. Entro **45 giorni** dalla delibera di Giunta di cui all'art. 3 viene reso noto, con apposito avviso a firma del Responsabile del Servizio competente, l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi, specificando il termine di scadenza, le modalità per la presentazione delle istanze, i criteri specifici utilizzati per l'attribuzione dei contributi nonché le somme a disposizione stabilite con la delibera di cui all'art. 3, distintamente per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per i "Centri civici e sociali".

Il bando è pubblicato **per almeno 30 giorni consecutivi** all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere attivate dall'Amministrazione Comunale.

2. I soggetti interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del comune, pena l'esclusione, dovranno inviare esclusivamente per PEC o consegnare direttamente al protocollo dell'Ente apposita istanza al Comune, secondo il facsimile che sarà reso pubblico unitamente all'avviso.

Art. 7 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione

1. Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.

2. Per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

3. Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti

4. La domanda è corredata da certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contiene:

- a) Nominativo del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo e codice fiscale dell'organizzazione e del legale rappresentante;
- b) Individuazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo stesso;

- c) Per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” è allegata copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente o associazione, eventuale atto di affiliazione ad associazioni nazionali ed estremi dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni o all’Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- d) Nominativo del/dei proprietario/i dell’immobile (qualora l’immobile sia in affitto o in comodato d’uso) oggetto di richiesta di contribuzione e/o dell’eventuale gestore di attività di pubblico esercizio, ove presenti;
- e) Relazione sulle attività di utilità sociale svolte nel quinquennio o comunque nel periodo di attività dell’Ente laddove questo sia inferiore ai 5 anni;
- f) Dichiarazione di mancata installazione di apparecchiature tipo slot machines di cui all’art. 110, comma 3 del TULPS;
- g) Planimetrie e visure catastali e atti di proprietà o di costituzione di diritti reali o personali di godimento dell’immobile;
- h) Planimetria con l’indicazione delle parti e delle superfici dell’immobile adibite ad uso esclusivo dell’associazione e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate (ad es. per attività commerciali);
- i) Dichiarazione con cui la proprietà dell’immobile si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d’uso in essere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dall’ultimazione dei lavori (per richieste di contributo di importo almeno pari a 10.000 €);
- j) Progetto di massima dell’intervento, avente i contenuti minimi richiesti per l’ottenimento dei titoli abilitativi in materia edilizia;
- k) Relazione tecnica esplicativa dell’intervento (con l’indicazione di massima di inizio e fine lavori o comunque la durata presunta degli stessi);
- l) Elaborati grafici in scala (localizzazione, stato attuale, modificato, sovrapposto - in funzione della tipologia e della complessità degli interventi);
- m) Computo metrico:
- m1) (per le opere da realizzare) computo metrico estimativo, redatto sulla base del vigente Prezzario della Regione Toscana, con l’indicazione dell’importo complessivo delle opere rispetto alle quali è richiesto il contributo; per le opere quantificate “a corpo” è previsto uno specifico elaborato tecnico-grafico giustificativo dell’importo.
 - m2) (per le opere già realizzate) computo metrico consuntivo, redatto sulla base del vigente Prezzario della Regione Toscana, con l’indicazione dell’importo complessivo delle opere realizzate rispetto alle quali è richiesto il contributo; per le opere quantificate “a corpo” è previsto uno specifico elaborato tecnico-grafico giustificativo dell’importo.
- n) Termini previsti di inizio e fine dei lavori;
- o) Estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento, se già formato/rilasciato, ovvero impegno alla presentazione dello stesso;
- p) In caso di interventi già realizzati: Termini di inizio e fine lavori, la loro conformità rispetto alle norme vigenti (da produrre con le modalità previste dalla disciplina edilizia), documentazione giustificativa delle spese eventualmente già sostenute (fatture) esplicitamente ed univocamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo e loro congruenza economica rispetto ai computi metrici estimativi. Tale documentazione dev’essere devono essere asseverata da tecnico abilitato;
- q) Dichiarazione circa l’esistenza o meno di altre forme di finanziamenti, pubblici o privati, richiesti o ottenuti, con l’indicazione del soggetto finanziatore e dell’entità del contributo.
- r) Eventuale indicazione di priorità nel caso di domande relative ad interventi concernenti più immobili
5. Tutte le documentazioni e gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente (oppure con firma autografa accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante dell’ente richiedente; qualora l’immobile sia in affitto o in comodato d’uso la richiesta deve essere controfirmata, per conoscenza ed accettazione, anche dal proprietario dell’immobile e laddove siano presenti attività di pubblico esercizio anche dall’eventuale gestore delle stesse.
- s) Dati bancari di riferimento dell’ente richiedente ed il relativo codice IBAN.
6. L’Amministrazione può richiedere documentazione integrativa, nel caso lo ritenga opportuno, **assegnando un nuovo termine di 30 giorni** per la loro consegna pena l’esclusione della domanda;

7. In caso di elementi o necessità sopravvenute successivamente all'istanza di assegnazione, le istanze di cui sopra dovranno essere integrate con richieste e documentazioni relative a varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera che dovranno essere formalmente approvate (per i soli aspetti legati all'assegnazione dei contributi di cui trattasi) dal Responsabile preposto.

8. Eventuali maggiori spese in aumento non potranno in alcun modo dar luogo ad una modifica delle assegnazioni.

Art. 8 – Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione avviene anche sulla valutazione dell'effettiva presenza dei soggetti interessati nell'ambito del comune e della loro reale consistenza organizzativa.

2. L'assegnazione dei contributi, di norma, sarà ripartita in modo da evitare la polverizzazione dei contributi e per garantire gli interventi più significativi, anche in considerazione del valore sociale e culturale eventualmente connesso a ciascuna opera; pertanto, i contributi verranno erogati andando a finanziare, nei limiti delle somme stanziare a bilancio ed accertate, la richiesta del primo soggetto in graduatoria (nel limite massimo dell'80% dell'importo totale dei lavori); nell'ipotesi in cui vi fossero somme residuali le stesse verranno destinate a coprire la richiesta del secondo soggetto posto in graduatoria (sempre per un massimo dell'80%), il tutto sino ad esaurimento delle somme stanziare.

3. Nel caso in cui, invece, in considerazione del numero complessivo delle domande pervenute e ritenute ammissibili e del totale degli importi dei lavori riferiti a queste ultime per i quali viene chiesto il contributo, sia palese sin dall'inizio che l'ammontare degli stanziamenti disponibili non consente di finanziare **neppure il 50%** dell'importo complessivo dei lavori riferiti al primo soggetto in graduatoria, si procederà ad erogare a ciascuna richiesta il **10 (dieci)%** del totale disponibile (purché l'importo dei lavori comprensivo di I.V.A. non sia inferiore a tale cifra), fino alla concorrenza delle somme a disposizione, ed a distribuire l'eventuale quota residua in modo proporzionale rispetto all'importo degli interventi proposti da ciascun richiedente.

4. Nel caso, invece, le somme disponibili siano superiori al totale degli importi delle singole domande, l'Amministrazione Comunale decide se:

a) redistribuire linearmente in parti uguali gli importi residui fra gli interventi oggetto di domanda di contributo fino ad esaurimento della disponibilità dello stanziamento;

b) far rientrare tali somme residue nella disponibilità di bilancio per essere poi accantonate all'interno del Fondo per l'annualità successiva;

c) destinarle ad altri utilizzi.

5. La determinazione delle priorità fra i vari interventi oggetto di richiesta di contributo avviene sulla base dell'assegnazione dei seguenti punteggi:

- interventi sulle coperture e alle strutture in genere, finalizzati all'adeguamento sismico, all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi, atti comunque a garantire la conservazione fisica dell'immobile - (punti 10);
- interventi di adeguamento normativo impianti tecnologici ed igienico-sanitari - (punti 9);
- interventi di adeguamento normativo impiantistici - (punti 8);
- interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche - (punti 7);
- interventi diretti ad adeguare gli edifici alle norme sul contenimento dei consumi energetici, anche mediante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - (punti 6);
- manutenzione straordinaria - (punti 5);
- ristrutturazione - (punti 4);
- restauro - (punti 3);
- ricostruzione e ampliamento - (punti 2);
- nuova edificazione - (punti 1);

c) non sono ammessi a contributo gli interventi che hanno già beneficiato di contributi nei tre anni precedenti, salvo i casi di cui al precedente articolo 5, comma 10;

d) sono prioritari gli interventi edilizi già realizzati e completati alla data di presentazione della domanda, purché la data di inizio lavori non sia antecedente i tre anni la medesima data di presentazione.

6. Le istanze, che non siano state integrate nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'eventuale richiesta di integrazioni, saranno escluse dall'assegnazione.
7. Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere accolte, ad eccezione delle opere relative agli "Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente accessibili al pubblico per l'esercizio del culto.
8. Ad eccezione delle opere relative agli "Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente fruibili dalla collettività per l'esercizio del culto, qualora l'importo del contributo sia pari o superiore a 10.000,00 € ancorché frazionato in più annualità, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo registrato, ove il proprietario dell'immobile si impegna a mantenere la destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.
9. A parità di punteggio ottenuto si darà preferenza alle richieste di parrocchie, enti e associazioni che costituiscano esclusivo presidio sociale nelle frazioni del territorio comunale;
10. Il Responsabile del Servizio può formulare una proposta di deliberazione, alla Giunta per l'eventuale approvazione, difforme dai criteri prescritti dal presente regolamento quando sussistano motivate ragioni di grave ed irrimediabile pregiudizio per uno dei beni tra quelli sui quali è ammissibile una richiesta di contributo, ovvero per altre opere di urbanizzazione secondaria, ove sussistano motivate ragioni di interesse o di incolumità pubblica che rendano improcrastinabile la realizzazione di interventi di salvaguardia del bene stesso.

Art. 9 - Procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi

1. Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente regolamento ed all'Avviso Pubblico di cui all'art. 6, predispone due distinti elenchi, uno per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, e provvede, **entro 90 giorni** dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale delle graduatorie, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari. Copia dell'atto determinativo sarà trasmessa sia ai richiedenti che al Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Il Servizio preposto, nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili distinti terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità indicate nelle richieste stesse.
3. La graduatoria avrà validità sin all'esaurimento delle somme annualmente stanziare ed accertate in Bilancio.
4. Gli atti autorizzativi degli interventi edilizi dovranno essere depositati entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo.
5. Le richieste di erogazione delle somme assegnate devono essere presentate:
 - a) **entro tre mesi** dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, nel caso di opere da realizzare.
 - b) **entro trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento dell'assegnazione del contributo, nel caso di opere realizzate.
6. Il contributo assegnato è erogato, con Provvedimento del Responsabile del Servizio competente, a fronte della presentazione delle istanze di erogazione corredate dalla seguente documentazione essenziale:
 - a) fotografie significative dello stato finale;
 - b) certificati impiantistici di regolare esecuzione;
 - c) comunicazione di fine lavori e attestazione di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, con esplicito riferimento alle pratiche o alle comunicazioni edilizie abilitative dei lavori;
 - d) perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, attestante la corretta e regolare esecuzione dei lavori e la loro rispondenza con quanto riportato nei computi metrici estimativi, negli elaborati grafici finali e nei documenti giustificativi delle spese;
 - e) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate).
7. Il Comune può disporre un sopralluogo dei propri tecnici per la verifica dei lavori eseguiti.
8. La concreta liquidazione sarà effettuata direttamente dal Servizio Finanziario cui l'ufficio tecnico trasmetterà l'autorizzazione in linea tecnica, la copia del verbale di sopralluogo, la copia dei documenti

giustificativi delle spese sostenute, i dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN, e ogni altro atto e documentazione ritenuta necessaria.

Art. 10 - Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui alla scadenza dei termini, concessi ai sensi della L.R. Toscana 65/2014 per il completamento degli interventi edilizi, gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere, dichiarate decadute.

Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi:

a) mancata presentazione dei titoli abilitativi edilizi e dell'atto d'obbligo nei casi di cui all'art. 7, comma 4, lett. i) e all'art. 8 comma 6 del presente regolamento **entro sei mesi** dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo;

b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dai titoli, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;

2. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune.

3. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.

4. Il contributo è revocato e viene recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali:

a) nel caso in cui, in sede di liquidazione del rendiconto finale, venga constatata la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati e costituenti oggetto di domanda di contributo;

b) nel caso di esecuzione di lavori in assenza dei titoli abilitativi edilizi ovvero in difformità dagli stessi;

c) nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per il periodo considerato nell'atto d'obbligo sottoscritto, previsto ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. i) e dell'art. 8, comma 6 del presente regolamento.

5. I tempi e le scadenze indicate nel presente regolamento sono di tipo perentorio.

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso.

2. Successivamente a tale atto il regolamento potrà essere applicato purché compatibile con i contenuti dello stesso.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento consegue efficacia nei 15 giorni successivi all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.